

Proposta per Assemblea 9 maggio 2019

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

[Art. 1 \(Denominazione, sede e durata\)](#)

[Art. 2 \(Natura\)](#)

SCOPI E FUNZIONI

[Art. 3 \(Scopi\)](#)

[Art. 4 \(Locali sede\)](#)

TITOLO II

SOCI

[Art. 5 \(Soci\)](#)

[Art. 6 \(Ammissione\)](#)

[Art. 7 \(Quota associativa\)](#)

[Art. 8 \(Volontari e attività di volontariato\)](#)

[Art. 9 \(Durata\)](#)

[Art. 10 \(Dimissioni\)](#)

[Art. 11 \(Perdita della qualità di Socio\)](#)

[Art. 12 \(Sanzioni disciplinari\)](#)

[Art. 13 \(Ricorsi\)](#)

TITOLO III

SEZIONI

[Art. 14 \(Organi della Sezione\)](#)

ASSEMBLEA DEI SOCI

[Art. 15 \(Assemblea\)](#)

[Art. 16 \(Convocazione\)](#)

[Art. 17 \(Partecipazione\)](#)

[Art. 18 \(Presidente e Segretario dell'Assemblea\)](#)

[Art. 19 \(Deliberazioni\)](#)

CONSIGLIO DIRETTIVO

[Art. 20 \(Composizione e funzioni\)](#)

[Art. 21 \(Durata e scioglimento\)](#)

[Art. 22 \(Convocazione\)](#)

[Art. 23 \(Modalità di convocazione\)](#)

PRESIDENTE

[Art. 24 \(Compiti del Presidente\)](#)

TESORIERE E SEGRETARIO

[Art. 25 \(Compiti del Tesoriere\)](#)

[Art. 26 \(Compiti del Segretario\)](#)

COLLEGIO DI VIGILANZA E CONTROLLO

[Art. 27 \(Composizione e durata\)](#)

REVISORE LEGALE DEI CONTI

[Art. 28 \(nomina e compiti\)](#)

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

[Art. 29 \(Condizioni di eleggibilità\)](#)

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

[Art. 30 \(Commissioni, Gruppi e Scuole\)](#)

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

[Art. 31 \(Costituzione\)](#)

TITOLO VII

PATRIMONIO

[Art. 32 \(Patrimonio\)](#)

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

[Art. 33 \(Esercizio Sociale\)](#)

[Art.34 – Libri Sociali obbligatori](#)

[Art.35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio](#)

TITOLO IX

CONTROVERSIE

[Art. 36 \(Tentativo di conciliazione\)](#)

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 37 \(Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge\)](#)

TITOLO I - Denominazione, sede, durata

Art.1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, con sede legale in Parma, l'associazione di promozione sociale (APS) denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Parma - APS"¹, fondata nel 1875 sotto la denominazione "Club Alpino Italiano – Sezione dell'Enza".

L'associazione utilizza quale acronimo "CAI – Sezione di Parma - APS".

¹ Art. 35 Associazioni di promozione sociale
(...) 5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Essa è dotata di personalità giuridica di diritto privato e ha un proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. L'associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano della Regione Emilia-Romagna.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi², esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono³:

² Art. 4 Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

³ Art. 5 Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per realizzare tali attività generali, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri e alla relativa gestione cartografica anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla realizzazione e alla manutenzione delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- d) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche,

escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

f) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. d) e e);

g) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

h) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

i) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime.

l) a pubblicare il periodico sezionale denominato "L'Orsaro" del quale è editrice e proprietaria, e ogni altra iniziativa editoriale finalizzata alla diffusione della cultura della montagna;

m) all'organizzazione di attività a carattere sportivo non agonistico;

n) a fornire supporto in ambiente naturale e montano, ad attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli individui portatori di particolari problematiche, patologie e disabilità.

L'Associazione potrà svolgere inoltre attività secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale⁴, nei limiti previsti dalla legge, quali ad esempio:

⁴ Art. 6 Attivita' diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate

- attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ovvero raccolte di fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- esercizio, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari, a titolo esemplificativo potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili ed immobili;
- pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purchè strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purchè secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo, e verranno poi menzionate nei documenti di bilancio⁵.

I destinatari delle attività di interesse generale svolte dal Club Alpino Italiano – Sezione di Parma – APS sono i soci, i loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, libero e gratuito dei propri soci⁶.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà,

in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

⁵ Art. 13 Scritture contabili e bilancio

(...) 6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

6 Art. 35 Associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani e ogni altra categoria eventualmente prevista dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa⁷.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Ammissione

⁷ Art. 35 Associazioni di promozione sociale

(...) 2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

All'associazione possono essere ammesse tutte le persone fisiche che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci⁸.

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

L'accettazione della domanda si intende sottoposta alla condizione risolutiva di eventuale diversa volontà, che il consiglio direttivo sezionale deve esprimere nella prima seduta successiva decorsi trenta giorni.

Decorso il termine di cui sopra la domanda si intende senz'altro accolta. L'ammissione, anche *sub condicione*, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.⁹

La procedura di rigetto e relativo ricorso è regolata dalla legge.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

⁸ Art. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

⁹ Art. 23. Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati, anche in formato digitale, all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio di maggiore età, il diritto di voto all'assemblea; in particolare al socio è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.

Tra i soci vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, pertanto è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa¹⁰.

¹⁰ Art. 35. Associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione

Tutti i soci di maggiore età godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 8 Volontari ed attività di volontariato¹¹

L'associazione si avvale, in via prevalente, di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro, qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La *qualità* di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

¹¹ Art. 17 Volontario e attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Avuto riguardo alle vigenti polizze CAI a copertura delle attività sociali, l'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

Art. 9 – Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

L'adesione all'Associazione non è a tempo indeterminato in quanto condizionata al rinnovo dell'iscrizione del socio. Se non viene rinnovata l'iscrizione del socio il rapporto associativo cessa.

Art. 10 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere

comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 11 - Perdita della qualità di Socio

La qualifica di socio si perde: per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare, per morte del socio, per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito.

Art. 12 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 13 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III - SEZIONI

Art. 14 – Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio di Vigilanza e Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea¹²:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio di Vigilanza e Controllo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo e la relazione di attività del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera l'approvazione dell'eventuale regolamento che disciplina l'organizzazione ed il

¹² Art. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;

- delibera l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Sottosezioni e gruppi territoriali;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, aventi diritto al voto;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni concernenti l'alienazione a soggetti estranei al CAI di rifugi o altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

E' escluso il voto per corrispondenza.

L'assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 16 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede

e sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita dalla riunione. L'assemblea può essere altresì convocata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione scritta, anche in modalità elettronica, purchè ne sia assicurata la prova di ricezione, da inviarsi a tutti i soci aventi diritto e iscritti al libro soci all'atto della convocazione¹³.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e in calce lo spazio per la delega.

Il luogo dell'assemblea può essere fissato anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea, anche in caso di inerzia da parte dell'organo amministrativo, può essere convocata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, dal Collegio di Vigilanza e Controllo della Sezione oppure da almeno un terzo dei soci ordinari e familiari della sezione in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art. 17 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio¹⁴, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche

¹³ Art. 24 Assemblea

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

¹⁴ Art. 24 Assemblea

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun

nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. tre deleghe. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le stesse modalità previste dall'assemblea ordinaria. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti o rappresentati¹⁵.

Art. 18 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri costituita da tre soci e nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 19 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per

associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

¹⁵ Art.21 c.2 CC Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La votazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 –Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione¹⁶ della Sezione e si compone di numero 12 componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è

¹⁶ Art. 26 Organo di amministrazione

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

- cura la redazione del bilancio di esercizio della Sezione, consuntivo e preventivo;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e i lasciti di non modico valore, delegando al Presidente la facoltà di accettare le donazioni di modico valore.

I lasciti testamentari di non modico valore saranno sempre accettati con beneficio di inventario.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, a voto segreto ed a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere ed il segretario. Queste ultime due nomine possono essere scelte anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 21 - Durata e scioglimento

Gli eletti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, con eccezione per la carica di Presidente Sezionale. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti acquistando la stessa anzianità della carica del sostituito. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve

convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio di Vigilanza e Controllo, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 23 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, e in caso d'urgenza anche un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

PRESIDENTE

Art. 24 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal bilancio dell'esercizio della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione. Eventuali limitazioni di poteri sono pubblicate nell'apposito registro pubblico.¹⁷

In sua assenza, impedimento o dimissione esercita le sue funzioni il Vice Presidente, avendo gli stessi poteri di rappresentanza e firma.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente, salvo delega.

Art. 26 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di

¹⁷ Art.26 Organo di amministrazione

(...) 7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 27 – Composizione, durata e compiti¹⁸

Il Collegio di Vigilanza e Controllo è l'organo di controllo della Sezione ed è obbligatorio nei casi previsti dalla legge. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in relazione alle disposizioni della Legge 231/2001 se applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita anche il controllo legale dei conti nei casi previsti dalla legge.

È costituito da un componente effettivo e un supplente, e che siano soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi e iscritti al registro dei Revisori Legali dei Conti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il venir meno del membro effettivo, impone la sua sostituzione con il supplente eletto quale primo degli esclusi tra i candidati alla carica di membro dell'organo di controllo.

Il componente del Collegio interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assiste alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

¹⁸ Art. 30 Organo di controllo

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È compito del Collegio di Vigilanza e Controllo:

- l'esame del bilancio della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione o della sottoSezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 28 – Nomina e compiti

Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro.

Il revisore legale dei conti esercita il controllo contabile e con apposita relazione riferisce all'assemblea sugli esiti del controllo del bilancio consuntivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 29 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico

continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 30 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 31 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dal Regolamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio regolamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Il bilancio della sottosezione confluisce in quello della sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 32 –Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali e di raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale, anche svolte con modalità commerciali, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate;
- entrate derivante dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate derivanti dalle attività previste dall'art.85 del dlgs 117/17.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

I contributi associativi sono intrasmissibili.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione¹⁹, fondi e riserve o quote del patrimonio della Sezione, anche parziale ed in qualunque forma a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e anche nel caso di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 33 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Prima della chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo da sottoporre

¹⁹ Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

all'Assemblea dei soci unitamente alla proposta di determinazione della quota sociale.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo²⁰ che, unitamente alla relazione di attività del Presidente, devono essere presentati per l'approvazione all'Assemblea dei Soci, che avverrà entro il 31 marzo successivo, unitamente alla Relazione del Collegio di Vigilanza e Controllo.

Il bilancio viene reso pubblico mediante affissione all'Albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci. Il bilancio, unitamente alla relazione del Presidente e alla Relazione del Collegio di Vigilanza e Controllo devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie, unicamente nelle ore di apertura della segreteria sezionale, è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio di esercizio, che deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art.13 c.2 Dlsg 117/2017, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in conformità con le vigenti disposizioni.

Nei casi di legge, l'associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida in conformità con le vigenti disposizioni²¹.

²⁰ Art. Art. 13 Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

²¹ Art. 14 Bilancio sociale

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio

Art.34 – Libri Sociali obbligatori

L'Associazione tiene, anche in modalità elettronica secondo le forme di legge:

- il registro dei volontari;
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.
- il libro del revisore legale dei conti, se istituito l'organo nei casi previsti dalla legge.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali²², previa richiesta motivata inoltrata al Presidente, il quale, sentito il Segretario e il Consiglio Direttivo, comunicherà al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, le modalità specifiche di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di controllo stesso.

Art.35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto in proprio o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori su indicazione del proprio gruppo regionale del Club Alpino Italiano e determina le modalità di liquidazione e la sua devoluzione.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1) dell'art.45 del Dlgs n.117/2017, e salva diversa

sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

²² Art.15 Libri sociali obbligatori

(..) 3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altri enti del Terzo settore fra le sezioni limitrofe del Club Alpino Italiano o il proprio Gruppo Regionale del CAI.²³

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa della Sottosezione il patrimonio netto dopo la liquidazione è acquisito dall'Associazione stessa.

I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

In caso di scioglimento della sezione, le operazioni di liquidazione avvengono sotto il controllo degli organi centrali competenti del Club Alpino Italiano, mentre le operazioni di liquidazione di una sottosezione sono realizzate sotto il controllo del medesimo organo del Gruppo Regionale d'appartenenza.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 36 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima siano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

²³ Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

Art. 37 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano e alle disposizioni di legge. Entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e della normativa vigente di cui al Decreto Legislativo n.117/2017 recante “Codice del Terzo Settore” e s.m.i. nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Parma del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno

Il Presidente della Sezione

.....

Il Presidente dell'Assemblea